

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e rinvio alle leggi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista di cui alla L. 04.01.1990, n. 1 e ss.mm.ii., alla Legge Regionale 04.08.1992, n. 32 e ss.mm.ii. ed al D.L. 31.01.2007, n. 7 e ss.mm.ii.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
4. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della L. 04.01.1990, n. 1 le attività di: terapia della riabilitazione (fisioterapia, kinesiterapia, massaggio curativo, massaggio sportivo), attività di ginnastica e di educazione fisica, tatuaggio, piercing.
5. Sono sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della L. 04.01.1990, n. 1 le attività di: ginnastica estetica effettuate mediante l'utilizzo di apparecchi elettromeccanici ad uso estetico di cui all'elenco allegato alla L. 04.01.1990, n. 1, l'attività di massaggio estetico, l'attività di ricostruzione unghie artificiali, l'attività di disegno epidermico e di trucco semipermanente, l'attività con apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi UVA.

Art. 2 - Svolgimento dell'attività

1. Nello stesso locale possono essere svolte con distinte titolarità più attività di estetica, sempre che sussistano i requisiti professionali, edilizi e igienico sanitari richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
2. L'attività di acconciatore, barbiere, parrucchiere comunque denominata, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, può essere svolta anche con distinta titolarità unitamente all'attività di estetista negli stessi locali, sempre che sussistano i requisiti professionali, edilizi e igienico sanitari richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
3. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante, salvo che tale attività sia eccezionalmente esercitata a favore di persone impossibilitate per motivi di salute a recarsi presso l'esercizio o in particolari e straordinarie occasioni.

Art. 3 – Titolarità dell'attività

1. Per esercitare l'attività di estetista è necessaria l'abilitazione professionale di cui alla L. 04.01.1990, n. 1 e ss.mm.ii., che deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in modo professionale, espletando tutte le mansioni complesse inerenti l'attività.
Detta abilitazione deve essere posseduta:
 - a) nelle imprese individuali: dal titolare
 - b) nelle imprese gestite in forma societaria dai soci e dai dipendenti che svolgono l'attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l'attività e dal responsabile tecnico indicato.
 - c) in ogni caso, ai sensi dall'art. 3 della L. 04.01.1990, n. 1, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetisti deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza, in modo esclusivo, durante lo svolgimento dell'attività di estetista.
2. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 operano sotto la diretta responsabilità del titolare, dei soci partecipanti o del direttore dell'azienda in possesso di tale qualifica.
3. Nello stesso locale o in locali comunicanti possono essere concentrate anche attività compatibili di diversa natura (commerciale, artigianale, ecc...), fatto salvo il rispetto della normativa urbanistica, edilizia, tecnico - impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria.

Art. 4 – Segnalazione certificata di inizio attività e comunicazioni

1. Colui che intende:
 - a) iniziare una nuova attività
 - b) trasferire l'attività in nuovi locali
 - c) subentrare nella titolarità di una attività esistente
 - d) modificare i locali (ampliamento, riduzione, ecc.)deve inoltrare al Comune una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.. L'attività di estetica non può essere subordinata al rispetto di distanze minime o al rispetto di parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altre imprese svolgenti la medesima attività. Nella segnalazione il dichiarante deve attestare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici, edilizi, tecnico - impiantistici, di sicurezza ed igienico sanitari.
2. Nei casi di:
 - a) modifica della ragione sociale;
 - b) trasformazione dei patti sociali con o senza ingresso / uscita di soci;
 - c) sostituzione della persona cui è affidata la direzione dell'esercizio;il titolare o il legale rappresentante è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni la modifica intervenuta.
3. Le imprese titolari di autorizzazione in base alla L. 04.01.1990, n. 1 e ss.mm.ii. ed esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. 31.01.2007, n. 7, conservano il diritto a proseguire l'attività di estetica nei locali autorizzati e non sono tenute a presentare alcuna segnalazione certificata di inizio attività, fatti salvi i casi di trasferimento di sede e di modifica dei locali.

Art. 5 – Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio per atto tra vivi o per causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'attività a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte in possesso della qualificazione professionale può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver preventivamente presentato la segnalazione certificata di inizio attività corredata della documentazione prevista, fatti sempre salvi i diritti acquisiti in caso di subentro senza modifica dei locali. Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte in possesso della qualificazione professionale deve iniziare l'attività entro 6 mesi dalla data di acquisizione dell'attività. Qualora non inizi l'attività entro il termine di cui sopra decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga nel caso di comprovata necessità.
3. Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà di comunicare la sospensione dell'attività per un periodo di un anno computato dalla data del decesso trascorso il quale, se non sono intervenute proroghe per comprovata necessità o se non è intervenuta la cessione d'azienda, si procede d'ufficio con la decadenza dal diritto di proseguire nell'attività.
4. Il subentrante per atto tra vivi non in possesso di qualificazione professionale non può iniziare l'attività, né può cedere ad altri l'azienda in questa fase; se non consegue la qualificazione professionale entro 6 mesi dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di continuare l'attività del dante causa, salvo proroga nel caso di comprovata necessità; se consegue la qualificazione professionale entro il termine di cui sopra deve iniziare l'attività previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività entro 6 mesi dalla data di conseguimento della qualificazione professionale, pena la decadenza dal diritto di continuare l'attività del dante causa.

Art. 6 – Sospensione

1. Qualora si verificano cause di forza maggiore che impediscano la continuazione dell'attività per un periodo superiore ai 30 giorni il titolare dell'attività è tenuto a darne comunicazione. Il

titolare ha diritto a sospendere l'attività per un periodo massimo di 12 mesi, salvo proroghe in caso di comprovata necessità.

2. Il periodo feriale (non superiore ai 30 gg.) non va comunicato all'Amministrazione comunale.
3. Qualora il locale o l'esercizio dell'attività non risulti conforme alla normativa urbanistica, edilizia, tecnico - impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria, l'Amministrazione comunale può a seconda dei casi fissare un termine per l'adeguamento o sospendere l'attività con conseguente chiusura temporanea dell'esercizio. Sono fatti salvi i diritti acquisiti in ordine alla superficie e alle dimensioni e caratteristiche dei locali esistenti.
4. L'Amministrazione comunale può sospendere l'attività con conseguente chiusura temporanea dell'esercizio nel caso di recidiva nella violazione delle disposizioni del presente regolamento e di quelle attinenti agli orari fino a un massimo di 20 giorni.

Art. 7 – Decadenza

1. L'attività è dichiarata decaduta:
 - a) qualora il titolare non presenti i documenti mancanti entro i termini prefissati o non provveda entro il termine fissato dall'Amministrazione comunale agli adeguamenti necessari per conformare i locali e/o l'attività alla normativa urbanistica, edilizia, tecnico - impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria;
 - b) qualora il titolare dell'attività sospenda per un periodo superiore a 12 mesi l'attività;
 - c) qualora il titolare non risulti più in possesso della qualificazione professionale;
 - d) qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Art. 8 – Orario

1. L'orario è determinato dal Sindaco con apposita ordinanza, sentito il parere delle Associazioni di categoria.

Art. 9 – Attività di tatuaggio e piercing

1. L'attività di tatuaggio e piercing deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni deliberate dalla Giunta Regionale con Delibera n. 465 del 11.04.2007. Colui che intende svolgere questa attività deve inoltrare al Comune una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della ai sensi dell'art. 19 della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii..
2. Fermo stando il rispetto dei requisiti edilizi ed igienico sanitari, per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing non occorre la qualificazione professionale prevista dalla L. 04.01.1990, n. 1.

Art. 10 - Vigilanza e sanzioni

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altro organo competente possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della L. 04.01.1990, n. 1 è inflitta dall'autorità regionale competente una sanzione amministrativa da € 516,45 ad € 2.582,28 con le procedure della L. 24.11.1981, n. 689.
3. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza la segnalazione certificata di inizio attività è inflitta con le stesse procedure di cui al comma 2 la sanzione amministrativa da € 516,45 ad € 1.032,91.
4. Nei casi di cui sopra il Comune ordina la cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.
5. Per le violazioni in materia tecnica urbanistica edilizia e igienico sanitaria si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

6. In caso di violazione alle restanti disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
7. Oltre alle sanzioni di cui ai paragrafi precedenti l'Amministrazione comunale può adottare i seguenti provvedimenti, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:
 - a) diffida;
 - b) sospensione dell'attività con chiusura temporanea dell'esercizio fino a un massimo di 20 giorni.